REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero del provvedimento	14
Data del provvedimento	20-10-2026
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	ACCORDO EX 15 L. 241/1900 PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI POSTI IN VARI PROFILI NEL TRIENNO 2026-2028

Presidente	Sandro Giannessi
Direttore	Maria Chiara Innocenti
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	MARIA CHIARA INNOCENTI
Resp. del procedimento	Maria Chiara Innocenti
Parere e visto di regolarità tecnica	Maria Chiara Innocenti

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 9:50 nella Sala Grandonio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.
La riunione si è svolta anche in videoconferenza.
Risultano presenti:

ente	*Rappresentante*		*presente*	*assente*
Comune di Serravalle Pistoiese	Ilaria Gargini	membro	x	
Comune di Montale	Sandra Neri	membro	x	
Comune di San Marcello Piteglio	Roberto Rimediotti	membro	x	
Comune di Pistoia	Sandro Giannessi	presidente	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	5	ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI POSTI IN VARI PROFILI NEL TRIENNIO 2026-2028.

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	ACCORDO EX 15 L. 241/1900 PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI POSTI IN VARI PROFILI NEL TRIENNO 2026-2028

Presidente	Sandro Giannessi
Direttore	Maria Chiara Innocenti
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Maria Chiara Innocenti
Resp. del procedimento	Maria Chiara Innocenti
Parere e visto di regolarità tecnica	Maria Chiara Innocenti

Conti Economici			
Spesa	**Descrizione Conto**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**
Spesa prevista	**Conto Economico**	**Codice Conto**	**Anno Bilancio**

Allegati Atto		
Allegato	**N.Pagine allegato**	**Oggetto Allegato**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
A	5	ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI POSTI IN VARI PROFILI NEL TRIENNIO 2026-2028.

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

-la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n.2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

-a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n.3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n.3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie1;

-con propria deliberazione n.1, n.2 e n.3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 18/06/2026 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva e con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 21/07/2026 con il quale l'Assessore del Comune di Serravalle Pistoiese, Ilaria Gargini, è stata nominata Vice Presidente della SdS P.se;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 70 del 03/09/2026 la nomina della dott.ssa Maria Chiara Innocenti quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 7 settembre 2026;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

Dato atto che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella L.R. n. 40/2005 parte nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

Richiamati

- l'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241 il quale stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai principi a cui devono essere improntate le procedure per il reclutamento del personale;
- la Deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, con la quale l'ANAC ha precisato che le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (e conseguentemente le disposizioni del D.Lgs 36/2023) non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Dato atto che con l'accordo Allegato A le Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Fiorentina Sud Est, Mugello, Firenze Nord Ovest, Pistoiese, Valdinievole, Pratese e Firenze si propongono i seguenti obiettivi:

1. procedere alla gestione congiunta delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti in vari profili professionali nelle aree del C.C.N.L. del comparto "Sanità", nel rispetto della vigente normativa;
2. rispondere adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze di reclutamento di personale;

3. realizzare economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni inerenti le procedure concorsuali oggetto del presente atto;
4. valorizzare la cooperazione fra SDS nel rispetto della libera determinazione di ciascuno;
5. offrire ai candidati una più ampia possibilità di impiego presso più Enti attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
6. limitare quanto più possibile richieste di mobilità tra gli enti in questione.

Visto il presente schema di accordo per la gestione in forma congiunta di procedure concorsuali per la copertura di posti in vari profili professionali, riportato nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il suddetto schema prevede, tra l'altro, che:

- gli enti convenzionati concordano, sin da ora, nell'opportunità di bandire entro l'anno 2026 un concorso pubblico per Assistenti Sociali dell'area "Funzionari ed Elevate Qualificazioni" per soddisfare le esigenze assunzionali degli enti stessi;
- con successivo accordo tra le SDS aderenti saranno individuate le procedure concorsuali da svolgersi in forma associata, secondo i loro P.I.A.O;
- tutte le spese relative alla procedura concorsuale saranno anticipate dall'Ente delegato; tali spese – al netto delle entrate derivanti dal contributo di partecipazione al concorso - sono successivamente poste a carico degli Enti interessati, per il sessanta per cento in proporzione al numero delle assunzioni effettuate da ciascun Ente entro 3 mesi dall'approvazione della graduatoria finale e per il quaranta per cento in parti uguali tra tutti gli Enti partecipanti alla procedura di concorso;

Ritenuto di approvare la bozza di Accordo ex art. 15 l. 241/1990 per la gestione in forma congiunta di procedure concorsuali per la copertura di posti in vari profili nel triennio 2026-2028 allegata A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

Presenti e Votanti n. 5
Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** l' accordo ex 15 l. 241/1900 per la gestione in forma congiunta di procedure concorsuali per la copertura di posti in vari profili nel triennio 2026-2028 allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico di questa SDS;
3. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità degli atti;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.

f.to IL DIRETTORE
(Maria Chiara Innocenti)

f.to IL PRESIDENTE
(Sandro Giannessi)

Documento firmato digitalmente

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI POSTI IN VARI PROFILI NEL TRIENNIO 2026-2028.

L'anno 2026, il giorno . _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra i seguenti Enti:

- **Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa** P.IVA/C.F 91014920507 Sede legale Via dei Cappuccini, 79, Empoli, rappresentata da Franco Doni in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute Fiorentina Sud Est** P.IVA/C.F 94297490487 Sede legale Piazza Della Vittoria 1 - Bagno A Ripoli (Fi), rappresentata da Simone Naldoni, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute del Mugello** P.IVA/C.F 05517830484 – Sede Legale Via Palmiro Togliatti, 29, Borgo San Lorenzo (FI), rappresentata da Marco Brintazzoli in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute Firenze Nord Ovest** P.IVA/C.F 05517820485 – Sede Legale Via Gramsci 561 Sesto Fiorentino (FI), rappresentata da Andrea Francalanci in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva. n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute del Pistoiese** P.IVA/C.F. 90048490479 – Sede Legale Viale Giacomo Matteotti, 35, Pistoia (PT) rappresentata da Silvia Mantero in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute della Valdinievole** P.IVA/C.F. 91025730473 – Sede Legale Viale Cesare Battisti 31, Pescia (PT) rappresentata da Stefano Lomi in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute Pratese** P.IVA/C.F. 01975410976 – Sede Legale Piazza del Comune 2, Prato (PO), rappresentata da Lorena Paganelli in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ___/___/2026;
- **Società della Salute di Firenze** C.F. 94117300486 P.Iva 07437940484 Sede legale Piazza della Signoria n. 1, Firenze, rappresentata da Giuditta Giunti in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del ___/___/2026;

PREMESSO

- che l'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili , le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- in forza di detta previsione normativa, l'accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse idonea a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice";
- con Deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i

presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- che con il presente accordo gli Enti stipulanti si propongono i seguenti obiettivi:
 1. procedere alla gestione congiunta delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti in vari profili professionali nelle aree del C.C.N.L. del comparto "Sanità", nel rispetto della vigente normativa;
 2. rispondere adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze di reclutamento di personale;
 3. realizzare economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni inerenti le procedure concorsuali oggetto del presente atto;
 4. valorizzare la cooperazione fra gli enti nel rispetto della libera determinazione di ciascuno.

Tra le parti come sopra costituitesi si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

1. Le Società della Salute stabiliscono di gestire in forma congiunta e coordinata nel triennio 2026-2028 procedure concorsuali per il reperimento di personale a tempo indeterminato nei profili professionali meglio descritti nell'articolo 2.
2. I fini che si intendono raggiungere sono:
 a) realizzare economia di risorse pubbliche attraverso l'unificazione delle procedure concorsuali con la ripartizione degli oneri e l'ottimizzazione dei tempi di accettazione da parte dei vincitori;
 b) offrire ai candidati una più ampia possibilità di impiego presso più Enti attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
 c) limitare quanto più possibile richieste di mobilità tra gli enti in questione.

ARTICOLO 2 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

1. Di comune accordo, le Società della Salute sottoscrittrici individuano i seguenti profili professionali, inseriti nella programmazione del personale 2026-2028 per i quali gestire in forma congiunta le procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti:

Area	Profilo	Ente al quale è delegata la gestione amministrativa
Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Sociale	SdS Empolese Valdarno Valdelsa
Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale	Da individuare
Assistenti	Assistente Amministrativo	Da individuare
Operatori	Coadiutore Amministrativo Senior	Da individuare

2. Gli enti convenzionati concordano, sin da ora, nell'opportunità di bandire entro l'anno 2026 un concorso

pubblico per Assistenti Sociali dell'area "Funzionari ed Elevate Qualificazioni" per soddisfare le esigenze assunzionali degli enti stessi.

3. Con successivo accordo non provvedimentale tra gli Enti aderenti saranno individuati gli enti delegati allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, secondo i P.I.A.O. dei singoli Enti che ne prevedono lo svolgimento in forma associata.
4. Gli Enti concorderanno il contenuto delle prove di concorso e la composizione delle Commissioni esaminatrici.
5. All'Ente identificato quale delegato allo svolgimento della procedura concorsuale compete:
 a) la fase preliminare, propedeutica e funzionale all'individuazione e alla determinazione di tutti gli elementi tecnici, finanziari e giuridici per dar luogo alla procedura concorsuale;
 b) la costituzione della Commissione esaminatrice, precisando che il presidente e il segretario dovranno essere individuati fra i dipendenti dello stesso ente - ad eccezione del caso in cui l'ente interessato non disponga di risorsa idonea ed inquadrata nell'area prevista per la funzione in parola - e i commissari preferibilmente fra i dipendenti degli Enti firmatari del presente accordo; l'attività svolta dai componenti della Commissione sarà considerata a tutti gli effetti orario di servizio;
 c) l'approvazione del bando di concorso, la sua pubblicazione e diffusione;
 d) gli atti di ammissione od esclusione dal concorso;
 e) l'approvazione e la successiva gestione della graduatoria finale di merito.
6. La partecipazione all'accordo non determina l'obbligo di partecipazione a tutte le procedure concorsuali sopra indicate; pertanto gli enti deleganti devono far pervenire all'Ente delegato, entro i termini da quest'ultimo stabiliti, l'autorizzazione ad avviare la procedura di reclutamento ed i relativi dati necessari, confermando l'interesse a partecipare alla procedura concorsuale gestita in forma congiunta e indicando il numero dei posti da mettere a concorso, anche se pari a zero.
7. La procedura concorsuale sarà effettuata nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni nonché nel rispetto di quanto previsto dal DPR 487/1994 modificato dal DPR 82/2023.

ARTICOLO 3 – BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso dovrà specificare:
 a) in relazione ad ogni singolo Ente interessato: il numero dei posti messi a concorso, comprensivi di eventuali posti riservati a favore di determinate categorie di candidati;
 b) le modalità di scelta della sede da parte dei vincitori;
 c) le modalità di scorrimento della graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato;
 d) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
 e) la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per le assunzioni a tempo determinato e/o parziale.
2. Il bando di concorso dovrà, per quanto possibile, essere oggetto di condivisione, con specifico riferimento alla tipologia delle prove ed alle modalità di scelta della sede.

ARTICOLO 4 - TEMPISTICHE E DURATA

1. Il presente accordo ha validità con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione in forma digitale da parte del soggetto competente individuato da parte di ciascun Ente ed avrà durata fino alla scadenza della graduatoria di merito di ciascuna selezione bandita ai sensi dell'art. 2, come stabilita dalla normativa in vigore

in materia.

ARTICOLO 5 - ASSUNZIONE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI

1. I vincitori saranno invitati a scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, la sede di destinazione prescelta secondo le modalità che saranno indicate nel bando, fino ad esaurimento dei posti previsti nel bando per ciascun Ente convenzionato e nel rispetto delle percentuali di posti eventualmente riservati in ciascun Ente a favore del personale interno e/o di particolari categorie di candidati.
2. I candidati che non accettano la proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato da parte di uno degli enti firmatari del presente accordo o che non stipulano il contratto individuale di lavoro nei termini loro assegnati perdono il diritto all'assunzione per tutto il periodo di vigenza della graduatoria.
3. Lo scorrimento della graduatoria degli idonei, successivo all'assunzione dei vincitori di cui al comma 1, avverrà sulla base delle esigenze e richieste pervenute all'Ente delegato dagli altri enti associati. In caso di assunzione contestuale di candidati idonei da parte di più Enti, l'assegnazione della sede avverrà secondo gli stessi criteri previsti al comma 1.
4. Qualora giunga richiesta di utilizzo delle graduatorie degli idonei da parte di Enti terzi, la cessione sarà valutata concordemente tra le parti.
5. In caso di cessione, i richiedenti dovranno rimborsare all'Ente delegato allo svolgimento della selezione un importo a titolo di contribuzione alle spese sostenute, così calcolato:

 contributo per singolo nominativo = costo totale procedura/numero idonei in graduatoria

 Il contributo non potrà comunque essere superiore a € 1.000,00 per candidato.
6. I richiedenti verseranno solo il costo relativo ai candidati idonei che accettino la proposta di assunzione e che pertanto siano cancellati dalla graduatoria finale.

ARTICOLO 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

1. La procedura concorsuale verrà gestita dall'ente delegato, che ne darà opportuna informazione agli altri Enti.
2. Per la gestione della procedura concorsuale si potrà ricorrere anche a società esterne e/o a personale messo a disposizione da parte delle Amministrazioni firmatarie del presente accordo.
3. Tutte le spese relative alla procedura concorsuale saranno anticipate dall'Ente delegato; tali spese – al netto delle entrate derivanti dal contributo di partecipazione al concorso - sono successivamente poste a carico degli Enti interessati, per il sessanta per cento in proporzione al numero delle assunzioni effettuate da ciascun Ente entro 3 mesi dall'approvazione della graduatoria finale e per il quaranta per cento in parti uguali tra tutti gli Enti partecipanti alla procedura di concorso.
4. Nel caso di eventuali impugnazioni degli atti di concorso, la divisione delle spese avviene in parti uguali tra gli Enti partecipanti alla specifica procedura. L'ente delegato alla gestione del concorso ha la rappresentanza in giudizio.
5. Il piano di riparto delle spese sarà approvato dall'Ente delegato entro 4 mesi dall'approvazione della graduatoria finale di merito. I rimborsi dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente delegato.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.
2. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito in convenzione.
3. Il titolare del trattamento dati sono le Società della Salute convenzionate e la Società della Salute delegata allo svolgimento della procedura è il Responsabile per tutta la durata della convenzione. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e si impegna ad effettuare, per conto dei Titolari, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire i servizi dettagliati nella presente convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite

ARTICOLO 8 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano i regolamenti vigenti e applicabili dell'ente di cui la SdS si avvale, nonché le specifiche disposizioni statali e regionali, in quanto applicabili
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.20 Allegato "3" del DLGS 123 del 01/08/2025.
3. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 241/1990 e s.m.i..
4. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, _____

I Rappresentanti Legali delle Società della Salute

- Dott. Franco Doni — Società della Salute Empolese Valdarno e Valdelsa
- Dott. Simone Naldoni — Società Della Salute Fiorentina Sud Est
- Dott. Marco Brintazzoli — Società Della Salute del Mugello
- Dott. Andrea Francalanci — Società Della Salute Firenze Nord Ovest
- Dott.ssa Silvia Mantero — Società Della Salute Pistoiese
- Dott. Stefano Lomi — Società Della Salute della Valdinievole
- Dott. Lorena Paganelli — Società Della Salute Pratese
- Dott. Giuditta Giunti — Società della Salute di Firenze

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 14 del 20-10-2026

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 27-10-2026 al 11-11-2026

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data